

DXXVIII.

1^a TORNATA DI MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1908

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DE RISEIS

INDICE.

	Pag.
Disegni di legge:	
Servizi tecnici del Ministero di agricoltura (<i>Discussione</i>)	22899
CELLI	22899-907-908
COCCO-ORTU, <i>ministro</i>	22902-906-907-908
FERRARINI	22908
GIUNTI	22906-907
MASONI	22902
TEDESCO, <i>presidente della Giunta generale del bilancio</i>	22904-906
VIAZZI	22901
Personale delle capitanerie di porto (<i>Id.</i>)	22911
MIRABELLO, <i>ministro</i>	22911
ZACCAGNINO	22911
Tratturi del Tavoliere di Puglia (<i>Approva- zione</i>)	22896
Proroga della tombola telegrafica a favore degli Istituti ospitalieri di Cagliari (CAO- PINNA)	22895-909
LACAVA, <i>ministro</i>	2-896
LEALI	22895
Costituzione in comune di Asigliano fra- zione del comune di Orgiano in pro- vincia di Vicenza (DONATI e TESO).	22909
Assunzione della gestione diretta del servi- zio pel casermaggio della regia guardia di finanza (<i>Id.</i>)	22909
Proroga del termine fissato alla Commis- sione d'inchiesta per l'esercito (<i>Id.</i>)	22910
Convalidazione di decreti reali con i quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese im- previste dell'esercizio finanziario 1907- 1908 (<i>Id.</i>)	22910
CARCANO, <i>ministro</i>	22910
Disposizioni relative agli aumenti scossennali degli impiegati civili appartenenti alle amministrazioni della regia marina (<i>Id.</i>)	22914
Miglioramenti economici a favore degli uf- ficiali della regia marina (<i>Id.</i>)	22915
MONTAGNA (<i>relatore</i>).	22915
Variazioni nel bilancio delle finanze (<i>Id.</i>)	22916

1860

Concessione di indennizzo alla famiglia del compianto ingegnere cavaliere Enrico Bianco regio ispettore aggiunto nel ruolo transitorio del regio Ispettorato gene- rale delle strade ferrate (<i>Id.</i>)	Pag. 22919
Proposta di legge (<i>Approvazione</i>):	
Costituzione in comune della frazione di Chiuppano (BRUNIALTI)	22919

La seduta comincia alle 10.

LUCIFERO ALFONSO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione della proposta di legge proroga della tombola telegrafica a favore degli Istituti ospedalieri di Cagliari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Proroga della tombola telegrafica a favore degli Istituti ospedalieri di Cagliari.

Non è presente però nessuno dei membri della Commissione, che dovrebbe riferire su questo disegno di legge. Si potrebbe sospenderne la discussione.

LEALI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEALI. Poichè non v'è nessuno della Commissione, si potrebbe lasciare la legge come fu votata, senza proroga, e procedere oltre nell'ordine del giorno. Si vede che questa proroga non è necessaria, perchè altrimenti i membri della Commissione si sarebbero fatti un dovere di essere presenti.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Accetto la proposta dell'onorevole Presidente perchè si sospenda questa discussione.

Faccio però osservare all'onorevole Leali che non si tratta di una vera proroga. Nella legge fu assegnata inavvertitamente a questa tombola una data fissa, vincolando le facoltà del Ministero di fronte ad altre tombole che avevano diritti già acquisiti con data certa e con leggi pubblicate. Viceversa ora si tratterebbe di stabilire una concessione *sine die*.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni s'intenderà approvata la proposta di sospendere la discussione di questa proposta di legge.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni al disegno di legge sul regime dei tratturi del Tavoliere di Puglia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al disegno di legge sul regime dei tratturi del Tavoliere di Puglia.

Onorevole ministro delle finanze, accetta che la discussione si apra sul testo della Commissione?

LACAVA, *ministro delle finanze*. Accetto. Del resto il testo della Commissione è concordato con me.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge.

LUCIFERO ALFONSO, *segretario, legge*: (Vedi Stampati 338-A e 338 bis-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; procederemo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Sono conservati i quattro grandi Tratturi di Puglia, cioè:

Aquila-Foggia;

Celano-Foggia;

Pescasseroli-Candela;

Casteldisangro-Lucera.

I detti Tratturi, in ordine alla loro manutenzione e conservazione, saranno considerati come strade nazionali, per gli effetti stabiliti dalla legge 20 marzo 1865, nu-

mero 2248 sui lavori pubblici e relativo regolamento di polizia stradale, pur continuando ad essere di proprietà dello Stato e sotto l'amministrazione diretta del Ministero delle finanze.

(È approvato).

Art. 2.

In base ai titoli probatori, carte descrittive ed altri elementi che si hanno negli archivi speciali di questo patrimonio ed in base alle tracce esistenti sui terreni, saranno eseguite, con le procedure da stabilirsi in uno speciale regolamento la generale revisione della consistenza e la conseguente reintegra dei tratturi descritti nello articolo precedente; nonchè di quelli facenti parte della rete sussidiaria e dei tratturelli, bracci e riposi del Tavoliere.

È autorizzata, durante tali operazioni, la legittimazione dei possessi abusivi di quelle zone che risulteranno non necessarie all'uso pubblico, o non trasformabili in strade, salva la prelazione ai frontisti di cui alla lettera a dell'articolo 5, purchè gli abusivi occupatori ne paghino il prezzo di stima ed osservino le altre condizioni che saranno stabilite col regolamento di cui all'articolo 13.

Saranno rispettate le concessioni fatte ai Consorzi antifillosserici ed alle Società riconosciute di tiro a segno.

(È approvato).

Art. 3.

Eseguita tale reintegra, si procederà all'assetto definitivo dei beni predetti, esclusi quelli indicati nell'articolo 1, sia col restringerne la larghezza, sia col sopprimerli in tutto od in parte, o trasformarli in strade osservando il seguente criterio di massima.

Potranno restringersi, o sopprimersi i tratturi sussidiari, tratturelli, bracci e riposi che traversino territori completamente ridotti a coltura, o che vi conducano, o dove non esista più la pastorizia nomade, o che attraversino il perimetro di paesi, a condizione che ne sia conservata una parte per ridurla in modo da servire come strada rotabile della larghezza non inferiore ai metri 5.50; 6.50; e 8 a seconda che si tratti di via vicinale, comunale e provinciale.

(È approvato).

Art. 4.

I tratturi e tratturelli che saranno conservati nella loro consistenza più o meno ristretta, continueranno ad essere in amministrazione dello Stato.

Le strade rotabili che sul loro percorso saranno costruite coi fondi di entrata di cui all'articolo 7, avranno la caratteristica legale di strade provinciali, comunali o vicinali, e saranno consegnate ai rispettivi enti o ai consorzi da costituirsi, secondo i criteri e le procedure della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici e dei relativi regolamenti, perchè provvedano alla loro manutenzione.

Tanto l'iscrizione negli elenchi delle strade comunali e provinciali, quanto la costituzione dei consorzi per le strade vicinali, sono obbligatorie.

(È approvato).

Art. 5.

Sui terreni che dopo la generale reintegra e la sistemazione di cui negli articoli precedenti risulteranno disponibili, avranno prelazione per l'acquisto a trattativa privata:

a) i proprietari dei fondi che fronteggiano le zone disponibili nel senso della loro lunghezza in base al prezzo di stima, ai termini dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1865, n. 2168, escluso l'obbligo di sentire i Consigli provinciali;

b) in linea subordinata, i comuni che facciano richiesta di tutto o di parte dei terreni disponibili, compresi nel perimetro del territorio comunale, in base al prezzo di stima, ribassato di un terzo, purchè si obblighino contrattualmente a destinare i detti beni nell'interesse delle popolazioni dei comuni, colle norme e colle procedure delle vigenti leggi sui demani comunali.

I rimanenti terreni disponibili saranno venduti, in base ai prezzi e coi criteri e procedure delle leggi 21 agosto 1862, n. 793, e 2 luglio 1891, n. 379, sull'alienazione dei beni demaniali.

(È approvato).

Art. 6.

I prefetti delle provincie in cui esistano i tratturi, tratturelli, bracci e riposi, indicati negli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno la podestà di vigilare sulla integrità e conservazione dei medesimi e di reprimere gli abusi che su di essi si commettes-

sero, seguendo le norme e le procedure della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici e relativi regolamenti.

I reclami contro i provvedimenti dei prefetti saranno indirizzati in sede amministrativa al Ministero delle finanze, e contro i decreti di questo Ministero gli interessati possono rivolgere ricorso al Re, oppure reclamo in sede contenziosa al Consiglio di Stato, per giudicare anche nel merito.

Compete al Ministero delle finanze, secondo le norme e procedure del regolamento esecutivo della presente legge, la vigilanza tecnica su tutti i tratturi, tratturelli, bracci, e riposi.

A tal fine il personale di custodia e di ispezione dei tratturi, ora alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, passerà alla dipendenza del Ministero delle finanze.

(È approvato).

Art. 7.

A cominciare dall'esercizio 1908-909, tutti i proventi ordinari della gestione dei tratturi di cui agli articoli 1 e 2 saranno versati in tesoreria con imputazione a un capitolo speciale del bilancio di entrata.

Con imputazione allo stesso capitolo saranno introitati anche i proventi delle vendite privilegiate e ordinarie e delle legittimazioni di possesso dei terreni stralciati con le operazioni successive alla reintegra, nonchè tutti gli altri proventi relativi all'azienda.

L'importo corrispondente a tale entrata sarà iscritto, in apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero delle finanze, a cominciare dall'esercizio 1908-909 per provvedere, anche mediante mandati di anticipazione e nei limiti dei fondi dell'azienda dei tratturi, alle spese tutte dell'azienda stessa ed agli altri fini di cui all'articolo 4 della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 10.

(È approvato).

Art. 8.

Gli avanzi annuali di gestione dell'azienda dei tratturi potranno mantenersi impegnati sui fondi rimasti disponibili alla chiusura dell'esercizio, per essere erogati negli esercizi successivi, a favore dell'azienda medesima, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 10.

Qualora il Ministero delle finanze, sen-

tita la Commissione stessa, lo reputi conveniente, i detti avanzi potranno essere depositati alla Cassa depositi e prestiti e gli interessi relativi saranno considerati come proventi della azienda stessa, in conformità del precedente articolo. La consistenza di tali depositi sarà inserita nel rendiconto consuntivo dello Stato.

(È approvato).

Art. 9.

Con decreto del ministro delle finanze verrà ordinato, a misura delle occorrenze, il versamento in Tesoreria, totale o parziale, dei depositi di cui all'articolo precedente, da portarsi in aumento agli stanziamenti del bilancio col procedimento indicato nell'articolo medesimo. Le somme provenienti da tali depositi dovranno essere esclusivamente erogate in aumento della dotazione dell'azienda dei tratturi.

(È approvato).

Art. 10.

È istituita presso il Ministero delle finanze una Commissione nominata per decreto reale, presieduta dal direttore generale del demanio o da chi lo sostituisce e della quale fanno parte:

a) un delegato per ciascuno dei Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, industria e commercio e dell'interno e un rappresentante dell'avvocatura generale erariale;

b) un rappresentante per ciascuna delle dieci provincie interessate da eleggersi dai rispettivi Consigli provinciali, anche fra estranei ai Consigli stessi.

Pel disbrigo degli affari d'ordinaria amministrazione e degli altri che saranno stabiliti dal regolamento interno, la Commissione nominerà annualmente, fra i suoi membri, un Comitato, presieduto come sopra, composto di cinque persone, tre delle quali scelte tra i membri effettivi.

(È approvato).

Art. 11.

Le attribuzioni della Commissione di cui all'articolo precedente sono:

a) deliberare circa la procedura della generale reintegra di cui all'articolo 2;

b) deliberare circa l'esercizio dei diritti di prelazione spettante ai frontisti ed ai comuni, e circa le legittimazioni dei possessi abusivi;

c) dar parere circa la costruzione delle strade rotabili nella zona dei tratturi, e la classificazione delle dette strade e relativa iscrizione negli elenchi;

d) dar parere circa il modo di distribuire i proventi derivanti dalle reintegre e dalle alienazioni dei terreni disponibili ai frontisti, comuni e privati, per le costruzioni di cui alla lettera c), col criterio che le somme ricavate dalla vendita delle zone stralciate da ogni singolo tratturo o tratturello, dovranno destinarsi alla costruzione della nuova via che dovrà sostituirlo,

e) dar parere circa il riparto dei proventi predetti che risultino esuberanti all'impiego locale di cui alla lettera d), a beneficio delle strade, preferibilmente vicinali, da costruirsi sopra altri tratturi;

f) far proposte in genere per la custodia e vigilanza dei tratturi, tratturelli e strade.

Per le risoluzioni su tutte le controversie riferibili ai capi precedenti la Commissione potrà assumere, occorrendo, ed a richiesta degli interessati, le funzioni d'arbitrato, con le procedure e competenze dettate dagli articoli 8 e seguenti del codice di procedura civile.

In tali casi il Presidente nominerà tra i componenti la Commissione un collegio arbitrale, composto di tre persone, due delle quali scelte fra i membri elettivi.

(È approvato).

Art. 12.

Sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1908-909 la somma di lire 40,000, per provvedere alle spese di primo impianto e di riordinamento dello Archivio della Dogana delle Pecore esistente in Foggia.

(È approvato).

Art. 13.

Con regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, si provvederà a tutte le norme esecutive della presente legge, specialmente in ordine alle funzioni delle Intendenze e degli Uffici tecnici di finanza ed al servizio delle guardie demaniali ed ai criteri, limiti e condizioni con cui possono effettuarsi le legittimazioni autorizzate dall'articolo 2.

(È approvato).

Art. 14.

Con decreto del ministro del tesoro saranno portate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1908-1909 le modificazioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni precedenti.

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per i servizi tecnici del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per i servizi tecnici del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Si dia lettura del disegno di legge.

LUCIFERO ALFONSO, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1019-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

L'onorevole Celli ha facoltà di parlare.

CELLI. Farò brevissime considerazioni, relative specialmente ad alcuni di questi nuovi provvedimenti, cioè a quelli che più specialmente si riferiscono alla colonizzazione.

Facendo parte della Commissione di vigilanza pel bonificamento dell'Agro romano e anche della Commissione centrale permanente delle bonifiche, ho avuto occasione di vedere funzionare da vicino alcuni di questi servizi.

Ed è perciò che mi fo lecito di esprimere qualche dubbio sugli ordinamenti che si propongono e domandare qualche schiarimento all'onorevole ministro.

Anzitutto è fuori discussione che si debba provvedere, come si provvede, per il servizio zootecnico e per il servizio idraulico. A proposito dei quali anzi faccio voti che sia resa giustizia ai funzionari, che finora vi hanno presieduto, e che la meritano incondizionatamente anche perchè negli anteriori raffazzonamenti degli organici sono sempre stati lasciati indietro.

Così credo che sia necessaria anche la istituzione del servizio di legislazione agraria, specialmente per quanto ha riguardo coi demani comunali e con gli usi civici. Si potrà discutere se occorra veramente un ispettorato tecnico: probabilmente fra i funzionari amministrativi vi saranno dei

giuris'i che già conoscono a fondo questa partita. In ogni modo, non faccio questione di parola e passo al servizio propriamente detto delle colonizzazioni.

Coll'articolo 3 di questo disegno di legge si viene a sopprimere l'ispettore capo del bonificamento, che esiste già nel ruolo organico speciale.

Bisogna premettere che ultimamente per una, diciamo pure, creazione felice del ministro di agricoltura, si è venuto a costituire un ispettorato generale, il quale comprende acque, foreste, bonificamenti e demani.

Ho detto che questa è una creazione felice, inquantochè coordina vari servizi finora troppo disparati e spero li potrà meglio condurre verso il grande scopo finale, che è quello appunto della colonizzazione.

Questa creazione è stata felice anche perchè vi si è messa alla testa una persona degnissima, uno dei migliori funzionari del Ministero di agricoltura.

Orbene, vediamo come verrà a funzionare questo ispettorato generale. Vi sarà, dunque, il servizio delle acque, ed avrà il suo ispettore capo; vi sarà il servizio forestale e questo avrà pure uno o più ispettori capi che del resto vi sono già; vi sarà il servizio demaniale che avrà pure il suo ispettore capo; viceversa, mentre si viene oggi a creare questo ispettore capo dei servizi dei demani, si viene a sopprimere proprio l'ispettore capo che v'era nell'ispettorato del bonificamento. Cosicchè, proprio mentre gli altri servizi delle acque, delle foreste e dei demani avranno il loro capo immediato, il servizio del bonificamento che questo capo immediato aveva, lo viene a perdere, e resterà acefalo!

Forse questa riforma (il ministro me lo potrà meglio spiegare) tende a costituire una spece di viceispettore generale.

Trattandosi di un servizio così importante, così molteplice, forse non sarebbe male che questo viceispettore generale vi fosse, come v'è in tanti altri servizi, in altri Ministeri. Ma, se questo è necessario, se questo non si può prendere dagli altri organici speciali che verranno ad essere fusi, per esempio, dall'organico forestale, che ragione v'è di non crearlo addirittura, senza guastare nulla, senza togliere niente ai posti che sono assolutamente necessari nei vari servizi, e specialmente senza togliere il capo diretto immediato del bonificamento?

MASONI. Rivolgo all'onorevole ministro d'agricoltura una semplice domanda.

Ricordo che quando si discusse dei diversi servizi dipendenti dal Ministero di agricoltura, mi occupai specialmente del riordinamento dei servizi idraulici, e l'onorevole ministro, nel rispondermi, mi fece rilevare che esisteva una Commissione la quale era incaricata di studiare il coordinamento dei servizi idraulici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici con i servizi idraulici dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, e che quindi, per provvedere ad un riordinamento di questi uffici era necessario che questa Commissione completasse i suoi studi, ed allora soltanto il Ministero avrebbe potuto provvedere per riordinare gli uffici medesimi.

Ora trovo, nel disegno di legge in discussione, proposto l'ispettorato generale delle acque, foreste, bonifiche e demani, con la indicazione di alcuni posti di ispettori speciali, di cui si fissa lo stipendio, ecc., senza alcun accenno, nemmeno nella relazione, ai criteri da cui si è partiti per stabilire il nuovo funzionamento di detto servizio.

Ed è su questo punto che richiamo principalmente l'attenzione dell'onorevole ministro, perchè non vorrei che, approvata la pianta organica proposta, si dovesse dopo breve tempo, quando la relazione della Commissione sarà presentata, ritornare sull'argomento e riformare la tabella del personale.

È mia opinione che si debba in generale prima provvedere alla riforma dei servizi, e poi al riordinamento del personale.

Attendo chiarimenti al riguardo dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Le questioni sollevate dall'onorevole Celli si connettono ad alcuni fra i più gravi problemi che possono interessare il nostro paese: quello della colonizzazione, quello delle bonifiche, del regime delle acque, ai quali si aggiunge anche, per naturale conseguenza, quello dei rimboschimenti.

Tutti questi argomenti, evidentemente, vanno molto al di là dei confini del disegno di legge che noi siamo chiamati ad esaminare; e mi consentano gli egregi colleghi di osservare che esso non è la sede opportuna per affrontare questioni così poderose

e così complesse, che dovrebbero essere ampiamente trattate, in modo di poter venire a pratiche conclusioni.

E tanto più non è questo il momento, in quanto che, a proposito del tema della colonizzazione, noi abbiamo davanti alla Camera proposte di legge che sono deferite allo studio di una Commissione parlamentare.

Intanto si è iniziata l'opera, sebbene in proporzioni modeste, nell'Agro romano, poichè nell'Agro romano si sono veramente cominciati a compiere lavori di bonificazione e di colonizzazione, lavori che, come ben notava l'onorevole Celli, si sono avviati negli ultimi tempi, in modo soddisfacente, sia per il consenso dei proprietari, sia per l'azione solerte della Giunta di vigilanza, sia per il lavoro volenteroso dell'Ufficio di bonificazione.

Certo, il Governo non può trascurare questi problemi; il Governo deve volgere ad essi le cure più assidue e più diligenti, gli studi più accurati; poichè, non solo per i terreni demaniali dei quali ha parlato l'onorevole Celli, ma per tante parti d'Italia bisogna volgere la mente alla rigenerazione agraria dei terreni incolti per ridonarli alla coltura e al benessere delle popolazioni.

Ma non è il luogo, nè il caso di discutere ciò in questo momento, anche perchè io non potrei assumere personalmente alcun impegno in proposito.

Posso dire però che sono pienamente d'accordo con l'onorevole Celli sulla convenienza, poichè noi abbiamo avuto ad sperimentarlo nei lavori dell'Agro romano, di fare in guisa che le opere di bonificazione si compiano contemporaneamente o quasi coi lavori per la rigenerazione agraria dei terreni bonificati. Altrimenti i primi sono stati, se non interamente, pressochè del tutto perduti, perchè non abbiamo potuto raccogliere nessuno dei frutti, sia economici, sia igienici che se ne dovevano attendere. E a questo scopo gioverà certo il coordinamento dell'azione tra i due Ministeri nei quali sono ripartiti i servizi di bonificazione e rimboschimento, derivazioni d'acqua ed altri. E tanto il Governo è di ciò persuaso, che, come ha ricordato l'onorevole Masoni, si è provveduto con decreto reale, promosso dal collega Bertolini, d'accordo con me, a costituire una Commissione, la quale studi l'ordinamento di questi servizi in modo che essi possano procedere con unità d'indirizzo e di intenti.

La Commissione è molto avanti nei suoi studi; e io spero che si potranno, quando si riprenderanno i lavori parlamentari, presentare proposte concrete per raggiungere gli scopi ai quali ho accennato.

E qui mi sia lecito di osservare all'onorevole Masoni che il disegno di legge, ossia l'organico da me proposto, non pregiudica, nè può pregiudicare questo assetto nuovo.

Io mi sono proposto, nel presentare l'organico tecnico, di dare al Ministero l'indirizzo che realmente deve avere per la natura speciale dei servizi, che gli sono affidati, indirizzo di cui non tacqui i difetti e gli inconvenienti, allorchè si discusse lo stato di previsione dell'agricoltura.

I diritti di anzianità e di carriera dei funzionari sono spesso in conflitto con le necessità del servizio. Spesso accade che si renda vacante un posto nell'industria e nel commercio, o nell'insegnamento industriale, il quale, secondo le regole ordinarie per la promozione, dovrebbe spettare a chi non si è occupato che delle private, o delle foreste. E lo stesso avviene quando le vacanze si verificano in altri servizi. E così spesso non si trova a capo di uno od altro di essi la persona che sia nella condizione di potere offrire speciale garanzia di possedere le cognizioni e la competenza richieste.

Per questo ho voluto che questi posti debbano esser dati per concorso a persone, che abbiano titoli e offrano la garanzia di poterli disimpegnare nell'interesse della cosa pubblica.

Questi sono i concetti e gli intenti ai quali si ispira il nuovo organico. Non debbo tacere però che esso è solo l'inizio del nuovo assetto, e che anzitutto mira e provvede a rinvigorire i servizi tecnici più deficienti: ad esempio, il servizio idrografico, il quale era affidato ad un solo funzionario più che solerte, tanto solerte che ha dato al paese la carta idrografica d'Italia, una pubblicazione di 25 volumi fatti con diligenza, con competenza e con attitudine, e che ha meritato l'elogio di tutti.

Ma non può procedere un servizio così notevole in queste condizioni, e qualunque siano le proposte, che verranno fuori dagli studi, che si compiono dal Ministero dei lavori pubblici d'accordo col mio, sempre il Ministero di agricoltura avrà bisogno che a tale servizio sia addetto un personale idoneo e proporzionato alla sua importanza.

Quindi io posso dare all'onorevole Ma-

soni l'assicurazione che noi, ordinando questa parte di servizi idraulici, non facciamo altro che dotare il Ministero di agricoltura del personale tecnico speciale, che è necessario.

Vengo ora alle ossevizioni speciali dell'onorevole Celli. Una concerne l'articolo 3; l'altra concernente l'articolo 4.

Rispondo che non vuoi, come egli suppone, sopprimere il posto d'ispettore dell'Agro romano, e meno diminuire quasi l'azione di questo ufficio, che ha tanta importanza, e da cui tanto dipende il buon esito del bonificamento. Non è così, anzi è veramente l'opposto, perchè noi abbiamo un ispettore capo, ed a questo vogliamo sostituire un ispettore superiore, elevarne e pareggiarne il grado con quelli dei funzionari preposti ad altri servizi, per porlo in tale condizione e dargli un tale stipendio, che ci permetta di pretendere nella persona, che chiamiamo a questo ufficio, la capacità e l'attitudine, che sono necessarie. Non è dunque una diminuzione, che si vuole dare a tale ufficio, anzi è una posizione più elevata, una posizione migliore come titolo, come grado, e come stipendio.

Del resto, anche l'onorevole Celli nel suo emendamento viene a dire presso a poco lo stesso. Dice nel suo emendamento:

« Nel vigente ruolo dell'Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione è istituito un posto di ispettore superiore, in luogo e con lo stipendio dell'attuale posto d'ispettore capo ».

Noi diciamo: è soppresso il posto di ispettore superiore...

CELLI. Ma io non intendo dire soltanto del bonificamento dell'Agro romano, ma intendo dire delle foreste, delle acque, di tutto quanto.

COCCO-ORTU, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Ho istituito quell'Ufficio di ispettorato, che ha avuto, e li merita, gli encomi dell'onorevole Celli, perchè hanno unica direzione diversi servizi, ripartiti tra diversi uffici del Ministero, e che procedevano senza unità d'indirizzo, con diversi criteri e spesso con scarsa efficacia.

Invece l'ispettorato dell'Agro romano è pareggiato agli altri che fanno parte della nuova organizzazione, ma senza menomarlo affatto in quanto alle sue funzioni relativamente all'Agro romano.

Posto com'è sotto l'ispettorato generale, è messo in condizione di esplicare la sua azione più utilmente in tutti gli altri ser-

MASONI. Rivolgo all'onorevole ministro d'agricoltura una semplice domanda.

Ricordo che quando si discusse dei diversi servizi dipendenti dal Ministero di agricoltura, mi occupai specialmente del riordinamento dei servizi idraulici, e l'onorevole ministro, nel rispondermi, mi fece rilevare che esisteva una Commissione la quale era incaricata di studiare il coordinamento dei servizi idraulici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici con i servizi idraulici dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, e che quindi, per provvedere ad un riordinamento di questi uffici era necessario che questa Commissione completasse i suoi studi, ed allora soltanto il Ministero avrebbe potuto provvedere per riordinare gli uffici medesimi.

Ora trovo, nel disegno di legge in discussione, proposto l'ispettorato generale delle acque, foreste, bonifiche e demani, con la indicazione di alcuni posti di ispettori speciali, di cui si fissa lo stipendio, ecc., senza alcun accenno, nemmeno nella relazione, ai criteri da cui si è partiti per stabilire il nuovo funzionamento di detto servizio.

Ed è su questo punto che richiamo principalmente l'attenzione dell'onorevole ministro, perchè non vorrei che, approvata la pianta organica proposta, si dovesse dopo breve tempo, quando la relazione della Commissione sarà presentata, ritornare sull'argomento e riformare la tabella del personale.

È mia opinione che si debba in generale prima provvedere alla riforma dei servizi, e poi al riordinamento del personale.

Attendo chiarimenti al riguardo dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Le questioni sollevate dall'onorevole Celli si connettono ad alcuni fra i più gravi problemi che possono interessare il nostro paese: quello della colonizzazione, quello delle bonifiche, del regime delle acque, ai quali si aggiunge anche, per naturale conseguenza, quello dei rimboschimenti.

Tutti questi argomenti, evidentemente, vanno molto al di là dei confini del disegno di legge che noi siamo chiamati ad esaminare; e mi consentano gli egregi colleghi di osservare che esso non è la sede opportuna per affrontare questioni così poderose

e così complesse, che dovrebbero essere ampiamente trattate, in modo di poter venire a pratiche conclusioni.

E tanto più non è questo il momento, in quanto che, a proposito del tema della colonizzazione, noi abbiamo davanti alla Camera proposte di legge che sono deferite allo studio di una Commissione parlamentare.

Intanto si è iniziata l'opera, sebbene in proporzioni modeste, nell'Agro romano, poichè nell'Agro romano si sono veramente cominciati a compiere lavori di bonificazione e di colonizzazione, lavori che, come ben notava l'onorevole Celli, si sono avviati negli ultimi tempi, in modo soddisfacente, sia per il consenso dei proprietari, sia per l'azione solerte della Giunta di vigilanza, sia per il lavoro volenteroso dell'Ufficio di bonificazione.

Certo, il Governo non può trascurare questi problemi; il Governo deve volgere ad essi le cure più assidue e più diligenti, gli studi più accurati; poichè, non solo per i terreni demaniali dei quali ha parlato l'onorevole Celli, ma per tante parti d'Italia bisogna volgere la mente alla rigenerazione agraria dei terreni incolti per ridonarli alla coltura e al benessere delle popolazioni.

Ma non è il luogo, nè il caso di discutere ciò in questo momento, anche perchè io non potrei assumere personalmente alcun impegno in proposito.

Posso dire però che sono pienamente d'accordo con l'onorevole Celli sulla convenienza, poichè noi abbiamo avuto ad esperimentarlo nei lavori dell'Agro romano, di fare in guisa che le opere di bonificazione si compiano contemporaneamente o quasi coi lavori per la rigenerazione agraria dei terreni bonificati. Altrimenti i primi sono stati, se non interamente, pressochè del tutto perduti, perchè non abbiamo potuto raccogliere nessuno dei frutti, sia economici, sia igienici che se ne dovevano attendere. E a questo scopo gioverà certo il coordinamento dell'azione tra i due Ministeri nei quali sono ripartiti i servizi di bonificazione e rimboschimento, derivazioni d'acqua ed altri. E tanto il Governo è di ciò persuaso, che, come ha ricordato l'onorevole Masoni, si è provveduto con decreto reale, promosso dal collega Bertolini, d'accordo con me, a costituire una Commissione, la quale studi l'ordinamento di questi servizi in modo che essi possano procedere con unità d'indirizzo e di intenti.

La Commissione è molto avanti nei suoi studi; e io spero che si potranno, quando si riprenderanno i lavori parlamentari, presentare proposte concrete per raggiungere gli scopi ai quali ho accennato.

E qui mi sia lecito di osservare all'onorevole Masoni che il disegno di legge, ossia l'organico da me proposto, non pregiudica, nè può pregiudicare questo assetto nuovo.

Io mi sono proposto, nel presentare l'organico tecnico, di dare al Ministero l'indirizzo che realmente deve avere per la natura speciale dei servizi, che gli sono affidati, indirizzo di cui non tacqui i difetti e gli inconvenienti, allorchè si discusse lo stato di previsione dell'agricoltura.

I diritti di anzianità e di carriera dei funzionari sono spesso in conflitto con le necessità del servizio. Spesso accade che si renda vacante un posto nell'industria e nel commercio, o nell'insegnamento industriale, il quale, secondo le regole ordinarie per la promozione, dovrebbe spettare a chi non si è occupato che delle private, o delle foreste. E lo stesso avviene quando le vacanze si verificano in altri servizi. E così spesso non si trova a capo di uno od altro di essi la persona che sia nella condizione di potere offrire speciale garanzia di possedere le cognizioni e la competenza richieste.

Per questo ho voluto che questi posti debbano esser dati per concorso a persone, che abbiano titoli e offrano la garanzia di poterli disimpegnare nell'interesse della cosa pubblica.

Questi sono i concetti e gli intenti ai quali si ispira il nuovo organico. Non debbo tacere però che esso è solo l'inizio del nuovo assetto, e che anzitutto mira e provvede a rinvigorire i servizi tecnici più deficienti: ad esempio, il servizio idrografico, il quale era affidato ad un solo funzionario più che solerte, tanto solerte che ha dato al paese la carta idrografica d'Italia, una pubblicazione di 25 volumi fatti con diligenza, con competenza e con attitudine, e che ha meritato l'elogio di tutti.

Ma non può procedere un servizio così notevole in queste condizioni, e qualunque siano le proposte, che verranno fuori dagli studi, che si compiono dal Ministero dei lavori pubblici d'accordo col mio, sempre il Ministero di agricoltura avrà bisogno che a tale servizio sia addetto un personale idoneo e proporzionato alla sua importanza.

Quindi io posso dare all'onorevole Ma-

soni l'assicurazione che noi, ordinando questa parte di servizi idraulici, non facciamo altro che dotare il Ministero di agricoltura del personale tecnico speciale, che è necessario.

Vengo ora alle ossevizioni speciali dell'onorevole Celli. Una concerne l'articolo 3; l'altra concernente l'articolo 4.

Rispondo che non vuoi, come egli suppone, sopprimere il posto d'ispettore dell'Agro romano, e meno diminuire quasi l'azione di questo ufficio, che ha tanta importanza, e da cui tanto dipende il buon esito del bonificamento. Non è così, anzi è veramente l'opposto, perchè noi abbiamo un ispettore capo, ed a questo vogliamo sostituire un ispettore superiore, elevarne e pareggiarne il grado con quelli dei funzionari preposti ad altri servizi, per porlo in tale condizione e dargli un tale stipendio, che ci permetta di pretendere nella persona, che chiamiamo a questo ufficio, la capacità e l'attitudine, che sono necessarie. Non è dunque una diminuzione, che si vuole dare a tale ufficio, anzi è una posizione più elevata, una posizione migliore come titolo, come grado, e come stipendio.

Del resto, anche l'onorevole Celli nel suo emendamento viene a dire presso a poco lo stesso. Dice nel suo emendamento:

« Nel vigente ruolo dell'Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione è istituito un posto di ispettore superiore, in luogo e con lo stipendio dell'attuale posto d'ispettore capo ».

Noi diciamo: è soppresso il posto di ispettore superiore...

CELLI. Ma io non intendo dire soltanto del bonificamento dell'Agro romano, ma intendo dire delle foreste, delle acque, di tutto quanto.

COCCO-ORTU, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Ho istituito quell'Ufficio di ispettorato, che ha avuto, e li merita, gli encomi dell'onorevole Celli, perchè hanno unica direzione diversi servizi, ripartiti tra diversi uffici del Ministero, e che procedevano senza unità d'indirizzo, con diversi criteri e spesso con scarsa efficacia.

Invece l'ispettorato dell'Agro romano è pareggiato agli altri che fanno parte della nuova organizzazione, ma senza menomarlo affatto in quanto alle sue funzioni relativamente all'Agro romano.

Posto com'è sotto l'ispettorato generale, è messo in condizione di esplicare la sua azione più utilmente in tutti gli altri ser-

vizi che gli sono affidati. Non mi sembra perciò che vi sia ragione di modificare l'articolo 3.

Quanto all'articolo 4, l'onorevole Celli gli ha dato una estensione ed una portata che non ha. L'articolo 4 dice:

« È data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreto reale alla unificazione dei ruoli organici delle carriere tecniche del Ministero di agricoltura, industria e commercio, compresi i posti e gli ispettori creati dalla presente legge, e di determinare le condizioni di carriera nel ruolo unico in relazione ai bisogni dei vari servizi tecnici ».

Ora, noi non tocchiamo il ruolo organico del Ministero. Io domando di coordinare i ruoli delle carriere tecniche, ciascuna delle quali ha un organismo e funzioni speciali. Io devo coordinarli nel ruolo unico; ma non è il ruolo unico di tutto il Ministero quello di cui parla l'articolo 4, è il ruolo dei singoli servizi tecnici, perchè a questi servizi tecnici esistenti si aggiunse dell'altro personale.

Lo stesso press'a poco deve farsi per gli ispettori demaniali. E qui, incidentalmente, rispondo alle osservazioni dell'onorevole Celli. Egli ha dubitato della necessità di avere ispettori tecnici nei demani comunali.

È ovvio osservare che questo servizio domanda studi e cognizioni speciali. Ed è ciò tanto vero che, per le questioni sui demani comunali e gli usi civici ho dovuto rivolgermi al ministro di grazia e giustizia, perchè mi desse delle persone competenti, dei giuristi, che si recassero nei luoghi dove sorgono le contestazioni per studiarle e comporre.

E le questioni sorte, per la loro natura, nel maggior numero dei casi non possono essere studiate che da giuristi.

L'onorevole Celli aggiunge un emendamento all'articolo 4 a garanzia dei diritti quesiti. La sua proposta mi pare sia fuor di luogo, poichè quando alla legge non si attribuisce effetto retroattivo, non v'è affatto bisogno di una disposizione esplicativa la quale dica che i diritti quesiti sono rispettati.

Perciò non posso accettare gli emendamenti dell'onorevole Celli e lo prego di ritirarli.

Io mi auguro che con questo disegno di legge, che segna l'inizio di una trasforma-

zione degli organi del Ministero di agricoltura, industria e commercio, l'azione del medesimo si svolgerà con criteri scientifici e con maggiore efficacia dell'economia nazionale. Oggi si è fatto un primo passo, ma notevole, perchè l'opera del Ministero di agricoltura riesca più proficua all'economia nazionale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Giunta generale del bilancio.

TEDESCO, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Non avrei avuto nessuna ragione speciale di parlare, dopo la risposta esauriente data dall'onorevole ministro, ma sono costretto a dire due parole, chiamato in causa dall'onorevole Celli, che ha trattato diverse questioni.

La Giunta del bilancio salutò questo disegno di legge con particolare simpatia, anzi se dovè fare un'osservazione fu che l'ordinamento dei servizi tecnici del Ministero di agricoltura veniva in grande ritardo e forse non provvedeva abbastanza a tutte le necessità dei diversi servizi, ma l'onorevole ministro ha testè dichiarato che esso è soltanto l'inizio sulla via di quell'ordinamento dei servizi tecnici corrispondente alle moderne esigenze e allo svolgimento che ha preso il Ministero da lui degnamente presieduto; e quindi la Giunta del bilancio non può che prendere atto delle promesse del ministro.

L'onorevole Celli ha alluso a distinti funzionari del Ministero di agricoltura: essi furono anche ricordati a titolo di onore nella Giunta del bilancio perchè oltre al funzionario, cui ha fatto allusione il ministro, ve ne sono altri che rendono veri servizi all'economia nazionale; specialmente il funzionario preposto ai servizi zootecnici.

Gli onorevoli Celli e Viazi hanno accennato una questione, che non è nuova ed altra volta fu trattata nella Camera, quella dell'unificazione dei servizi, tanto delle bonifiche, quanto idraulici e forestali.

L'onorevole Celli ricorderà che altra volta fu detto qui che il nostro servizio di bonificazione avrebbe bisogno di riforme radicali, sia legislative che di carattere amministrativo, perchè il problema è complesso, di ordine agrario, igienico ed idraulico, ma purtroppo nell'amministrazione italiana c'è anche questo inconveniente, che alcuni servizi sono affidati a diverse amministrazioni: quello delle acque, per dare un esempio, dipende da tre Ministeri!

Però si è sulla via se non di unificazione, di coordinamento. Come l'onorevole Celli ha ricordato pel servizio idraulico-forestale la legge sulla Basilicata, quella delle Calabrie e quella del Magistrato delle acque hanno stabilito il coordinamento che risponde alla necessità della buona esecuzione dei lavori.

Anzi se la Camera me lo permette, ricorderò, poichè l'onorevole Celli ha domandato che siano estesi questi servizi idraulici forestali coordinati, ricorderò che, quando io aveva l'onore di reggere il Ministero dei lavori pubblici, avevo condotto a buon punto le pratiche per l'istituzione di un ufficio idraulico forestale in Sardegna e di uno regionale per le Marche, l'Umbria e gli Abruzzi.

CELLI. Ma non se ne è fatto niente.

TEDESCO, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Quindi posso far voti che quelle pratiche siano riprese e si costituiscono i due uffici.

Infine l'onorevole Celli ha parlato delle disposizioni contenute nell'articolo 4, e si è fermato su quella parte che si riferisce alle condizioni di carriera nel ruolo unico. Naturalmente la Giunta del bilancio dovette ritenere che, tutto ciò che si riferisce alle condizioni di carriera, riguarda specialità di quei servizi, ma è evidente che l'onorevole ministro, nel determinare le disposizioni relative, non potrà che ispirarsi alle disposizioni fondamentali del disegno di legge che oggi verrà in discussione alla Camera, sullo stato giuridico degli impiegati.

Dopo queste parole esprimo anche io l'augurio che il presente disegno di legge sia approvato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Onorevole ministro di agricoltura, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sì, non vi è che una piccola modificazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo primo.

Art. 1.

Ai ruoli organici delle carriere tecniche dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura, dell'industria e del commercio sono aggiunti i posti indicati nella tabella an-

nessa alla presente legge, la quale avrà effetto col 1° luglio 1908.

Fatta eccezione per i due posti di ispettore generale, tutti gli altri posti indicati nella tabella predetta saranno conferiti per concorso colle norme che verranno stabilite per decreto reale in esecuzione della presente legge.

L'aumento di lire 1000 allo stipendio assegnato agli ispettori generali, rispetto a quello presentemente annesso ai posti di tal grado, sarà concesso per metà a partire dal 1° luglio 1908 e per intero dal 1° luglio 1909 ».

Si dia lettura della tabella.

LUCIFERO ALFONSO, *segretario, legge*:

Provvedimenti per i servizi tecnici del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA.

1 Ispettore generale delle industrie agrarie L.	9,000
1 Ispettore superiore della viticoltura e malattia delle piante »	8,000

ISPETTORATO DEI SERVIZI ZOOTECNICI, DELLA PESCA E DELLA CACCIA.

1 Ispettore generale dei servizi zootecnici »	9,000
1 Ispettore »	6,000

ISPETTORATO GENERALE « ACQUE, FORESTE, BONIFICAMENTI, DEMANI ».

1 Ispettore capo dei demani comunali ed usi civici . . . »	6,000
1 Ispettore capo dei demani comunali ed usi civici . . . »	5,000
2 Ispettori capi dei demani comunali di 2 ^a classe a lire 4,009 »	8,000

SERVIZIO IDRAULICO.

1 Ispettore capo del servizio idraulico »	6,000
1 Ispettore del servizio idrografico »	4,000
1 Ispettore del servizio idrologico »	3,500
1 Assistente per la carta idrografica »	3,000
1 Assistente di 2 ^a classe . . . »	2,500
1 Assistente di 3 ^a classe . . . »	2,000

DIREZIONE GENERALE
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.

*Servizio d'ispezione per l'industria
e per il commercio e pesi e misure.*

1 Ispettore superiore dell'industria e commercio L.	8,000
1 Ispettore superiore dell'industria e commercio a lire 6,000 »	6,000
2 Ispettori superiori dell'industria e commercio a lire 5,000 »	10,000
1 Ispettore superiore dell'industria e commercio a lire 4,000 »	4,000

DIREZIONE GENERALE
DEL CREDITO E DELLA PREVIDENZA
DELLA COOPERAZIONE
E DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI.

2 Ispettori di 2ª classe a lire 4,000 »	8,000
1 Ispettore pel Consorzio zolfifero siciliano »	5,000
1 Ispettore per la Calabria . . »	5,000
BIBLIOTECA.	
1 Bibliotecario »	5,000
<u>24 posti.</u>	<u>Spesa . . . L. 123,000</u>

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Vi è da fare una piccola modificazione nella tabella nel punto in cui si indicano i posti di « ispettore pel consorzio zolfifero siciliano lire 5 mila » e « d'un ispettore per la Calabria lire 5 mila ». Propongo si dica « due ispettori a lire 5 mila » in tutto lire 10 mila.

Lo scopo di questo emendamento è evidente. Se rimanesse il testo così com'è, i due funzionari assegnati a quei posti sarebbero immobilizzati, ove non facessero parte d'un ruolo unico. Importa che ciò non sia tanto nell'interesse di essi quanto nell'interesse del servizio.

PRESIDENTE. Sta bene. La Commissione accetta?

TEDESCO, *presidente della Giunta generale del bilancio.* Accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 1 con l'annessa tabella, della quale è stata data lettura e con la modificazione proposta dall'onorevole ministro di agricoltura ed accettata dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a portare allo stato di previsione della spesa per il Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1908-909 le variazioni dipendenti dalla presente legge ed a stabilire con regolamento le norme organiche di funzionamento dei nuovi servizi con essa istituiti.

A decorrere dall'esercizio 1908-909 la dotazione annua del capitolo per i compensi dei lavori straordinari iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio sarà ridotta di lire 63,000.

(È approvato).

Art. 3.

È soppresso nell'attuale ruolo del personale dell'Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione il posto di ispettore capo; ed è istituito in suo luogo e collo stesso stipendio un posto di ispettore superiore nell'Ispettorato generale « Acque, foreste, bonificamenti e demani ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Giunti. Ne ha facoltà.

GIUNTI. L'onorevole ministro ha detto che non sarebbero stati offesi con questa legge i diritti acquisiti per anzianità. Intanto io mi permetterei di raccomandare alcuni funzionari egregi dell'ispettorato del bonificamento, i quali credono che con questo disegno di legge, facendosi la fusione dell'organico, i loro diritti vengano offesi. Ora io ho udito che questo non è nell'idea del ministro nè nella legge stessa.

Ad ogni modo bramerei che il ministro mi dicesse una parola favorevole in questo senso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Io non posso che ripetere dichiarazioni fatte poc'anzi e non capirei come potrebbero essere offesi i diritti di uno od altro impiegato. Qui non si fa che una sola osservazione: l'ispettore dell'Agro romano da ispettore capo a 7,000 lire diventa ispettore superiore ad 8,000 lire, ma il posto è conferito per concorso, ed anche quando mancò il compianto commendator Desideri che era a capo di quell'ufficio, io ho bandito un concorso. Solo nel caso che il concorso rimanga senza risultato il ministro ha facoltà di scegliere il titolare dell'ispettorato.

Quindi questa disposizione non è lesiva dei diritti di nessuno. Anche gli impiegati del bonificamento dell'Agro romano che vollero concorrere, n'ebbero il diritto e furono ammessi. Quindi non solo non c'è lesione ma non c'è nemmeno la possibilità di una lesione di diritti.

GIUNTI. Ringrazio.

PRESIDENTE. A questo articolo 3 l'onorevole Celli ha proposto questo articolo sostitutivo:

Art. 3.

« Nel vigente ruolo dell'Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione è istituito un posto di ispettore superiore, in luogo e con lo stesso stipendio dell'attuale posto d'ispettore capo ».

Onorevole Celli, lo mantiene o lo ritira?

CELLI. Lo ritiro, perchè sono certo che, Governo e relatore contrari, non sarebbe accolto.

Però voglio far notare all'onorevole ministro quello che avverrà, che cioè questo che ora è ispettore capo del bonificamento e domani ispettore superiore del bonificamento, delle acque, delle foreste e dei demani, dovendosi occupare di tutti questi diversi servizi finirà per occuparsi meno di quello di cui ora espressamente si occupa, e quindi verremo a diminuire l'attività dell'ufficio.

Badi, onorevole ministro, l'articolo nella Camera attuale passerà come ella lo propone, ma io credo di essere facile profeta se dico che sarà necessario di ricostituire il posto di ispettore capo del bonificamento a livello dell'ispettore capo del servizio idraulico, dell'ispettore capo del servizio demaniale. Allora l'organico sarà armonico, altrimenti rimane una disarmonia, fatale per i servizi più importanti come quelli del bonificamento.

Ad ogni modo prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro che hanno dato all'articolo 3 una interpretazione consona alle idee che ho avuto l'onore di esporre.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io credo opportuno dare una spiegazione all'onorevole Celli. Il cambiare il titolo...

CELLI. Ma cambiano le funzioni!

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. No. V'è, come già notai nella discussione generale, un ispettore generale il quale ha la direzione di tutti i servizi. Quei servizi poi sono ripartiti. Naturalmente l'ispettore superiore, che ha il bonificamento dell'Agro romano, resterà con gli stessi servizi che ha adesso, ma come gli altri ispettori dei singoli servizi sarà sotto la direzione dell'ispettore generale.

Tutto al più potrà accadere che alcuni dei servizi di interesse generale come, ad esempio, quelli delle cattedre ambulanti della Basilicata e della Calabria ed altri servizi si facciano dipendere da un unico ufficio. Ma l'Ispettorato dell'Agro romano continuerà ad occuparsi esclusivamente della sua funzione principale che sono i lavori di bonificamento dell'Agro romano e quelli di colonizzazione.

CELLI. Allora accetti l'emendamento.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non ce n'è ragione.

CELLI. Permetterebbe di aggiungere: acque, foreste, ecc.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Senta, onorevole Celli, è l'Ispettorato che ha tutti questi servizi; ma ciascuna branca di servizio è affidata ad un ufficio diverso. L'Ispettorato generale dà unità di indirizzo e di azione a tutti gli uffici. Ecco quale è la ragione.

PRESIDENTE. Onorevole Celli, insiste?

CELLI. Non insisto.

PRESIDENTE. Non insistendo l'onorevole Celli nel suo articolo sostitutivo, metto a partito l'articolo 3, come è proposto dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 4.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreto reale alla unificazione dei ruoli organici delle carriere tecniche del Ministero di agricoltura, industria e commercio, compresi i posti e gli ispettorati creati dalla presente legge, e di determinare le condizioni di carriera nel ruolo unico in relazione ai bisogni dei servizi tecnici.

Gli ispettori dell'industria e dell'insegnamento professionale, secondo la tabella stabilita con regio decreto 19 marzo 1908, n. 185, formano un ruolo unico, assumendo il titolo e le funzioni d'ispettori dell'insegnamento industriale e commerciale.

Uno degli ispettori di prima nomina ha

residenza in uno dei capoluoghi delle tre provincie di Calabria.

A questo articolo l'onorevole Celli propone di sostituire il seguente:

« È data facoltà al Governo del Re di provvedere, con decreto reale, alla unificazione dei ruoli organici delle carriere tecniche del Ministero di agricoltura, industria e commercio, compresi i posti e gli ispettorati creati dalla presente legge, tenendo conto dei diritti quesiti dai funzionari appartenenti agli attuali ruoli organici speciali, e di determinare le condizioni di carriera nel ruolo unico ».

Però questo articolo sostitutivo non è accettato, nè dal Governo, nè dalla Commissione.

Onorevole Celli, lo mantiene ?

CELLI. Stando a quello che ha detto l'onorevole ministro, io dovrei ritirare il mio emendamento, perchè egli in fondo ha riconosciuto giusto il mio dubbio e ha tranquillate, anzi eliminate le mie preoccupazioni. Però, pur non mantenendo l'emendamento per non far fare una votazione inutile, domando all'onorevole ministro, che se ne intende più di me, se l'articolo 4 così concepito corrisponda al suo pensiero.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Sì, veramente corrisponde.

CELLI. Io credo che debba essere meglio chiarito. Quando si parla di ruoli organici...

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Si tratta delle carriere tecniche.

CELLI. Ma allora perchè far rimanere la parola ruolo unico, dal momento che l'onorevole ministro ha riconosciuto che non vi è un ruolo unico generale, ma ci sono ruoli unici per le singole carriere? Non si tratta più di ruolo unico, ma di ruoli unici. Di questa interpretazione dell'onorevole ministro, prendo atto, comunque, ben volentieri.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il ruolo unico è per la carriera amministrativa ed è regolato secondo le norme generali. Qui noi dobbiamo istituire o riordinare carriere tecniche separandole dai servizi amministrativi per le ragioni già dette. È inutile quindi

aggiungere che si intenda parlare di singole carriere.

Non è concepibile, quando si parla di ruoli delle carriere tecniche, che sorga il dubbio di una confusione in un ruolo unico del personale addetto al servizio idraulico e di quello delle ispezioni delle scuole.

Non si possono mettere tutti insieme gli ispettori del credito, quelli del demanio e quelli del servizio idrografico.

Se si facesse tale confusione nelle promozioni avverrebbero inconvenienti tali, per cui un ispettore che si è occupato sempre di acque, verrebbe ad essere destinato alle industrie e così via. È chiaro dunque che si tratta di ogni singola carriera.

PRESIDENTE. Onorevole Celli, allora non insiste?

CELLI. Non insisto.

FERRARINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARINI. Pregherei l'onorevole ministro di darmi qualche chiarimento a proposito di questo articolo. Quando si formano dei ruoli, succede talvolta che nella unificazione dei ruoli speciali non sono rispettati, non dirò i veri diritti acquisiti, ma nemmeno quelle aspettative legittime che tutti riconoscono debbano essere rispettate.

Ora potrebbe succedere qui il medesimo caso, che cioè se in qualcuno dei ruoli speciali contemplato nella tabella fosse vacante qualche posto, esso potesse venir coperto da funzionari appartenenti ad altri ruoli speciali.

Mi fo dunque lecito di domandare all'onorevole ministro se egli abbia intenzione, prima di procedere all'unificazione dei ruoli organici, di cui si parla all'articolo 4, di procedere a coprire i posti vacanti nei singoli ruoli speciali...

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ma a me non consta che siano vacanti dei posti in condizioni tali che possa verificarsi l'inconveniente accennato dall'onorevole Ferrarini.

FERRARINI. Io parlo della tesi in generale: però l'avverto che è vacante, per esempio, il posto di ispettore di prima classe, con lire 5,000 di stipendio, presso l'ispettorato generale delle acque, foreste e bonificamento.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Assicuro l'onorevole Ferrarini che prima di procedere alla unificazione dei ruoli organici, esaminerò dili-

gentemente se i casi di cui egli parla si verificano e provvederò in conseguenza.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Celli ritirato il suo emendamento, metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione della proposta di legge: Proroga della tombola telegrafica a favore degli istituti ospitalieri di Cagliari (Cao-Pinna).

PRESIDENTE. Ora procederemo alla discussione della proposta di legge rimasta in sospenso: Proroga della tombola telegrafica a favore degli istituti ospitalieri di Cagliari.

Si dia lettura della proposta di legge.

SCALINI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1046-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questa proposta di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere in favore degli Istituti ospitalieri di Cagliari la proroga *sine die* del termine stabilito nella legge 7 luglio 1907, n. 455, per una tombola telegrafica nazionale secondo le condizioni nella medesima stabilite.

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione segreta di questa proposta di legge.

Discussione della proposta di legge: Costituzione in comune autonomo della frazione di Asigliano, frazione del comune di Orgiano, in provincia di Vicenza (Donati e Teso).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione della proposta di legge: Costituzione in comune autonomo della frazione di Asigliano, frazione del comune di Orgiano in provincia di Vicenza.

Si dia lettura della proposta di legge.

SCALINI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1041-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questa proposta di legge (Pausa).

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

La frazione di Asigliano è distaccata dal comune di Orgiano e costituita in comune.

(È approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione alla presente legge.

(È approvato).

Questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Assunzione della gestione diretta del servizio per casermaggio della R. Guardia di Finanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Assunzione della gestione diretta del servizio per casermaggio della regia guardia di finanza.

Si dia lettura del disegno di legge.

SCALINI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1062-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1908, la gestione del servizio di casermaggio per la Regia Guardia di finanza, sarà assunta in economia dal Ministero delle finanze.

(È approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 2,000,000 da erogarsi, in parte, per l'acquisto del materiale di casermaggio per la Regia Guardia di finanza di proprietà del-

l'impresa assuntrice del detto servizio, in dipendenza del contratto 24 novembre 1897, e in parte per provvedere al completamento del materiale medesimo.

La detta somma sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per un milione in ciascuno dei due esercizi 1907-908 e 1908-909.

(È approvato).

Art. 3.

A partire dall'esercizio 1908-909 la dotazione del capitolo « Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la Guardia di finanza » del bilancio del Ministero delle finanze sarà diminuita della somma di lire 400,000.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge relativo alla proroga del termine fissato alla Commissione d'inchiesta per l'esercito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine fissato alla Commissione di inchiesta per l'esercito, pel compimento dei suoi lavori, e nuove assegnazioni di fondi ».

Si dia lettura del disegno di legge.

SCALINI, segretario, legge: (Vedi Stampato, n. 1063-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È prorogato a tutto il 30 giugno 1909 il termine, assegnato alla Commissione d'inchiesta per l'esercito per riferire al Parlamento, dalla legge 6 giugno 1907, n. 287.

(È approvato).

Art. 2.

È autorizzata, in aggiunta al fondo consolidato pel bilancio del Ministero della guerra, l'assegnazione di lire 80,000 da stanziarsi nella parte straordinaria dello stato

di previsione della spesa del Ministero medesimo, per lire 30,000 al capitolo n. 61-bis. « Spesa per l'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra » dell'esercizio 1907-908, e per lire 50,000 al capitolo n. 66-bis dell'esercizio 1908-909 con la stessa denominazione.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste nell'esercizio 1907-908, durante le vacanze parlamentari dal 4 aprile al 12 maggio 1908.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste nell'esercizio 1907-908, durante le vacanze parlamentari dal 4 aprile al 12 maggio 1908.

Onorevole ministro del tesoro, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

CARCANO, ministro del tesoro. Accetto.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

SCALINI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1001-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Sono convalidati i regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nell'appesa tabella dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » iscritto al capitolo n. 121 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908.

(È approvato).

Art. 2.

Il maggior fondo di lire 20,000 portato in aumento al capitolo 15 del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-908 con la legge 21 maggio 1908, n. 195 ed il maggior fondo di lire 21,500 portato in aumento al capitolo 206-bis del bilancio stesso con la legge 21 maggio 1908, n. 196 sono diminuiti il primo di lire 10,000 ed il secondo di lire 11,440 ».

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Miglioramento economico per il personale delle capitanerie di porto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramento economico per il personale delle capitanerie di porto ».

Si dia lettura del disegno di legge.

SCALINI, segretario, legge: (V. *Stam-pato* n. 1007-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Zaccagnino.

ZACCAGNINO. Ho domandato di parlare su questo disegno di legge, perchè, a mio avviso, esso non provvede a tutte le categorie del personale delle capitanerie di porto, pure avendovi compreso anche la bassa forza portuaria: non sono compresi in questo disegno di legge nè gli incaricati nè i delegati di porto.

Nella relazione che precede il disegno di legge, l'onorevole ministro ha preso occasione appunto dalle condizioni sempre più tristi della vita, per proporre i miglioramenti che ha sottoposto alla Camera; appunto per questo gli incaricati e i delegati di porto, i quali prestano importanti uffici, avrebbero dovuto essere considerati in questo disegno di legge. L'onorevole ministro potrà dire che non sono impiegati dello Stato. È vero: effettivamente non sono impiegati dello Stato ed io riconosco fondate le osservazioni che mi fa il relatore onorevole Pais; tuttavia questi funzionari hanno mansioni precisamente stabilite dai codici e regolamenti, e nei nostri codici...

MONTAGNA, della Commissione. Se non sono impiegati!

ZACCAGNINO. Non sono impiegati dello Stato, lo so, ma essi prestano un servizio, ripeto, stabilito nei regolamenti e i loro assegni sono ancora quelli stabiliti dal 1879. Ora se prestano un ufficio utile, un servizio vantaggioso allo Stato, hanno diritto, a mio avviso, alla considerazione del Governo. Per ciò mi rivolgo all'onorevole ministro della marina perchè voglia prenderne a cuore le condizioni di questi benemeriti funzionari, della cui opera non si potrebbe assolutamente fare a meno; e che meritano anch'essi un miglioramento nei loro assegni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

MIRABELLO, ministro della marina. Mi sia lecito fare osservare all'onorevole Zaccagnino ed alla Camera che questo è un disegno di legge riguardante il personale di ruolo; non mi pare, quindi, che debba o possa considerare gli incaricati e delegati di porto, che non sono impiegati di ruolo. Essi, infatti, sono scelti tra militari pensionati o tra civili che ne facciano domanda, e possono esercitare anche altre professioni o mestieri, cosa non consentita agli impiegati dello Stato.

ZACCAGNINO. Io non domando che siano messi in pianta, onorevole ministro, ma faccio una vivissima raccomandazione all'onorevole ministro perchè in sede più opportuna si provveda anche a questo personale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutorie le tabelle organiche annesse alla presente legge, in sostituzione delle corrispondenti tabelle attualmente in vigore e relative ai seguenti personali:

Tabella A — Personale amministrativo delle Capitanerie di porto.

Tabella B — Commessi delle Capitanerie di porto.

Tabella C — Bassa forza portuaria.

Si dia lettura delle tabelle annesse a questo articolo primo.

SCALINI, segretario, legge:

Personale amministrativo delle Capitanerie di porto.

GRADO	Ruolo attuale			Ruolo proposto		
	Stipendio	Numero	Spesa	Stipendio	Numero	Spesa
Ispettore del Corpo delle capitanerie di porto	9,000	1	9,000	10,000	1	10,000
Capitano di porto di 1 ^a classe.	7,000	6	42,000	8,000	6	48,000
Id.	6,000	7	42,000	7,000	7	49,000
Id. 3 ^a id.	5,000	19	95,000	6,000	19	114,000
Ufficiale di porto di 1 ^a id.	4,000	40	160,000	4,500	40	180,000
Id. 2 ^a id.	3,500	45	157,500	4,000	45	180,000
Id. 3 ^a id.	3,000	45	135,000	3,500	45	157,500
Applicati di porto di 1 ^a id.	2,500	45	112,500	3,000	45	135,000
Id. 2 ^a id.	2,000	33	66,000	2,500	18	45,000
Id. 3 ^a id.	»	»	»	2,000	15	30,000
		241	819,000		241	948,500

Differenza . . . L. 129,500

Si deducono perchè da rimborsarsi dal Consorzio autonomo di Genova. . L. 4,000 }
 Id. per maggiore economia a calcolo » 1,000 } 5,000

Maggiore spesa . . . L. 124,500

Commessi delle Capitanerie di porto.

GRADO	Ruolo attuale			Ruolo proposto		
	Stipendio	Numero	Spesa	Stipendio	Numero	Spesa
Commesso delle Capitanerie di porto di 1 ^a classe	1,800	20	36,000	2,500	8	20,000
Commesso delle Capitanerie di porto di 2 ^a classe	1,500	20	30,000	2,000	20	40,000
Commesso delle Capitanerie di porto di 3 ^a classe	»	»	»	1,500	12	18, 0
		40	66,000		40	78,000

Aumento di spesa L. 12,000.

Personale di bassa forza portuaria.

GRADO	Ruolo attuale			Ruolo proposto		
	Stipendio	Numero	Spesa	Stipendio	Numero	Spesa
Nocchiere di porto di 1 ^a classe	1,600	7	11,200	1,800	7	12,600
Id. id. di 2 ^a id.	1,400	10	14,000	1,600	10	16,000
Secondo nocchiere di porto	1,200	60	72,000	1,400	60	84,000
Marinaro di porto di 1 ^a classe	1,000	130	130,000	1,200	130	156,000
Id. id. di 2 ^a id.	800	200	160,000	1,000	200	200,000
		407	387,200		407	468,600

Differenza L. 81,400

Si deducono perchè da rimborsarsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova L. 7,200

Si deducono per maggiore economia a calcolo » 200

7,400

Maggiore spesa . . . L. 74,000

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo a partito l'articolo 1 con le annesse tabelle delle quali fu data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore dal 1° luglio 1908; e gli aumenti derivanti dalle variazioni introdotte negli stipendi assegnati ai vari gradi e classi avranno effetto per la metà dalla data suddetta e per l'intero dal 1° luglio 1909.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la maggiore assegnazione di lire 210,500 da iscriversi in aumento alla somma complessiva di spese consolidate per il bilancio della marina nella misura che sarà riconosciuta necessaria ai sensi del precedente comma.

(È approvato).

Disposizione transitoria.

Art. 3.

Nella prima attuazione del nuovo organico stabilito dalla Tabella A i posti disponibili di applicato di porto di 2ª classe a lire 2,500, non potranno essere conferiti agli applicati di porto di nuova nomina, assunti in servizio nel 1908 con lo stipendio di lire 2,000, se non sia trascorso almeno un anno dalla data del decreto di nomina e siano riconosciuti idonei per l'avanzamento.

Gli applicati di porto di 2ª classe a lire 2,000, assunti in servizio prima della promulgazione della presente legge che non trovassero posto nel numero stabilito dal nuovo organico per la classe stessa, saranno iscritti nel ruolo degli applicati di porto di 3ª classe a lire 2,000, ma conserveranno personalmente la qualifica di applicato di porto di 2ª classe.

(È approvato).

Art. 4.

Per la prima attuazione della nuova tabella organica, anche se non siano trascorsi i prescritti due anni dall'ultima promozione, gli otto posti di commessi di 1ª classe a lire 2,500 saranno conferiti per ordine di anzianità ai primi otto attuali commessi a lire 1,800 di stipendio. Dei 20 posti di commessi di 2ª classe a lire 2,000, 16 saranno conferiti per ordine di anzianità ai rimanenti commessi a lire 1,800 di stipendio, i

quali conserveranno personalmente la denominazione di commessi di 1ª classe, ed ai commessi che trovansi per i primi iscritti nell'attuale ruolo della 2ª classe a lire 1,500 di stipendio. I restanti quattro posti saranno conferiti a scelta fra i rimanenti commessi a lire 1,500 di stipendio.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative agli aumenti sessennali degli impiegati civili appartenenti alle amministrazioni della regia marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reea: Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative agli aumenti sessennali degli impiegati civili appartenenti alle amministrazioni della regia marina.

Si dia lettura del disegno di legge.

SCALINI, segretario, legge: (Vedi Stampato n 1009-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Sono estese a tutti gli impiegati civili appartenenti all'Amministrazione della marina le disposizioni contenute negli articoli 4 e 6 del regio decreto 31 dicembre 1876, n. 3624, e nei regi decreti 29 gennaio 1880, n. 5539, serie 2ª, e 5 maggio 1887, n. 4499, serie 3ª, e contemporaneamente è abrogato l'articolo 7 della legge 5 luglio 1882, n. 853, serie 3ª.

(È approvato).

Disposizione transitoria.

Art. 2.

Sono però conservati gli aumenti sessennali dovuti in virtù dell'articolo 7 della legge suddetta e conseguiti prima della promulgazione della presente legge.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

discussione del disegno di legge: Miglioramenti economici a favore degli ufficiali della regia marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Miglioramenti economici a favore degli ufficiali della Regia Marina ».

Chiedo all'onorevole ministro della marina se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Accetto il disegno di legge della Commissione.

PRESIDENTE. Se ne dia lettura.

SCALINI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 1024 Δ).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

MONTAGNA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MONTAGNA, *relatore*. Desidero rettificare un errore incorso all'articolo primo, avvertendo che anche l'ultimo capoverso dell'articolo, a proposta della Commissione, rimane soppresso. Quindi l'articolo finisce con le parole: « È abrogato l'articolo 4 della legge 5 luglio 1882, n. 853 (serie terza) ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo primo.

Art. 1.

Gli stipendi degli ufficiali dei vari Corpi militari della regia marina, pei gradi sotto-indicati, sono stabiliti in base alla seguente tabella:

Contrammiraglio e gradi corrispondenti	L. 10,000
Capitano di vascello e gradi corrispondenti »	8,000
Capitano di fregata e gradi corrispondenti con un quinquennio . »	7,000
Capitano di fregata e gradi corrispondenti »	6,000
Capitano di corvetta e gradi corrispondenti con un quinquennio . »	5,500
Capitano di corvetta e gradi corrispondenti »	5,000
Tenente di vascello e gradi corrispondenti con due o più quinquenni »	4,800
Tenente di vascello e gradi corrispondenti con un quinquennio . »	4,400

Tenente di vascello e gradi corrispondenti L. 4,000

Sottotenente di vascello e gradi corrispondenti con tre quinquenni » 3,600

Sottotenente di vascello e gradi corrispondenti con due quinquenni » 3,400

È abrogato l'articolo 4 della legge 5 luglio 1882, n. 853 (serie 3ª).

(È approvato).

Art. 2.

Per i guardiamarina e ufficiali di grado corrispondente di nuova nomina, qualunque ne sia la provenienza, è stabilita una indennità di primo equipaggiamento di lire trecento.

Al sottotenente del Corpo reale equipaggi della categoria musicanti, spetta un aumento di stipendio di lire trecento, dopo ciascuno dei primi quattro trienni di servizio.

I sottotenenti del Corpo del Genio navale (macchinisti), del Corpo di Commissariato e del Corpo reale equipaggi (tranne il sottotenente della categoria musicanti), che eventualmente non avessero ancora conseguito la promozione, saranno promossi tenenti al termine del terzo anno di grado e considerati in soprannumero, restando temporaneamente diminuito un ugual numero di posti di sottotenente, salvo l'accertamento della loro idoneità all'avanzamento secondo le speciali disposizioni per essa stabilite.

(È approvato).

Art. 3.

Lo stipendio degli ufficiali dei vari corpi militari della regia marina può essere ridotto ai tre quinti, alla metà, e può essere sospeso.

È ridotto ai tre quinti:

a) agli ufficiali in aspettativa per riduzione di corpo, per soppressione di impiego, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità non provenienti dal servizio;

b) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio;

c) agli ufficiali ammiragli, agli ufficiali generali, ai comandanti di Corpo in disponibilità.

È ridotto alla metà:

a) agli ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego;

b) agli ufficiali condannati al confino;

c) agli ufficiali in attesa di giudizio, salvo ad avere l'altra metà quando il giudizio non sia seguito da condanna.

È sospeso:

a) agli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati;

b) agli ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia;

c) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare;

d) agli ufficiali che, senza giustificate cause, non raggiungano il loro posto o se ne assentino.

Agli ufficiali riformati o revocati, che non contino otto anni di servizio, è accordata una gratificazione eguale ad un trimestre dello stipendio di cui erano provveduti all'atto della riforma o della revocazione.

(È approvato).

Art. 4.

L'indennità annua in lire 1000 stabilita per i viceammiragli in posizione di servizio ausiliario sarà di lire 4000 per quelli che siano stati per un tempo non minore di due anni al Comando in capo della forza navale del Mediterraneo o designati al Comando di una forza navale in tempo di guerra ovvero abbiano coperta una carica corrispondente.

Saranno stabilite per decreto reale le cariche corrispondenti a quella di viceammiraglio designato al Comando di una forza navale in tempo di guerra.

PRESIDENTE. A questo articolo 4 la Giunta generale del bilancio, d'accordo col ministro della marina, propone una nuova formula, che è la seguente:

« L'indennità annua di lire 1000 stabilita per i vice-ammiragli in posizione di servizio ausiliario sarà di lire 4000 per quelli che, per un tempo non minore di due anni, sieno stati al Comando in capo di una forza navale, o designati al Comando di una forza navale in tempo di guerra ovvero abbiano coperta una carica corrispondente.

« Saranno stabilite per decreto reale le cariche corrispondenti. »

Metto a partito l'articolo 4 così modificato.

(È approvato).

Art. 5.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con lo stanziamento nel bilancio della marina

di lire 450,000 per l'esercizio 1908-909 e di lire 850,000 per gli esercizi avvenire, in eccedenza alle spese effettive consolidate.

— A partire dall'esercizio 1909-910 la spesa derivante dall'applicazione della legge 14 luglio 1907, n. 469, da iscriversi in eccedenza alle assegnazioni consolidate del bilancio della marina, sarà determinata nella somma di lire 150,000.

L'articolo 7 della legge suddetta è abrogato.

(È approvato).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 6.

Gli aumenti di stipendio stabiliti per gli ufficiali della regia marina dalla presente legge, saranno concessi per metà a cominciare dal 1° luglio 1908 e per intero a partire dal 1° luglio 1909.

Per gli ufficiali inferiori l'aumento di stipendio da ripartirsi ai sensi del precedente comma, sarà limitato alla differenza fra i nuovi stipendi e quelli in vigore all'attuazione della legge, compresi gli aumenti quinquennali dei quali gli ufficiali stessi avessero il godimento o acquistassero il diritto nel corso dell'esercizio 1908-909 in base alle precedenti disposizioni.

Quando l'aumento dello stipendio spettante agli ufficiali superiori per l'esercizio 1908-909 fosse inferiore all'ammontare del decimo sessennale che, per l'applicazione della presente legge, non dovesse più competere, gli ufficiali stessi continueranno a fruire nel detto esercizio e per il medesimo titolo, della differenza fra l'assegno sessennale e la quota di miglioramento di stipendio.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1907-908.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Si dia lettura del disegno di legge.

SCALINI, segretario, legge: (V. Stampato n. 1037 A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 574,525 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma, nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908, indicati nella tabella annessa alla presente legge, ed è altresì approvata la modificazione risultante dalla tabella medesima alla denominazione del capitolo numero 9.

Si dia lettura della tabella annessa a quest'articolo.

SCALINI, segretario, legge:

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e diminuzioni di stanziamenti su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo 1. Personale di ruolo del Ministero (<i>Spese fisse</i>) L.	3,000
Capitolo 6. Spese d'ufficio . . . »	14,000
Capitolo 9. Fitto di locali privati per comando generale della guardia di finanza e per altri uffici centrali »	1,425
Capitolo 18. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendente dal segretariato generale (Uffici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio . . »	6,000
Capitolo 34. Pensioni ordinarie (<i>Spese fisse</i>) »	40,000
Capitolo 49. Indennità di tramutamento al personale di ruolo ed aggiunto dell'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici . . »	10,000

Capitolo 50. Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporto degli Uffici tecnici di finanza L.	1,500
Capitolo 59. Spese di materiale, personale avventizio, indennità e compensi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio »	1,000
Capitolo 60. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi demaniali ed altre missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dall'Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	12,000
Capitolo 64. Spese per la compilazione delle statistiche periodiche delle tasse sugli affari, del debito ipotecario, del demanio e dell'asse ecclesiastico per la formazione del massimario generale, per studi di legislazione comparata e per traduzioni all'uopo occorrenti »	8,000
Capitolo 69. Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici esecutivi demaniali e spese relative »	5,000
Capitolo 73. Restituzioni e rimborsi (<i>Spesa d'ordine</i>) »	200,000
Capitolo 76. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e spese per lavori di sicurezza negli uffici demaniali posti in locali di proprietà privata »	75,000
Capitolo 77. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	3,500
Capitolo 81. Fitto di locali (<i>Spese fisse</i>) »	5,000
Capitolo 85. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	18,000
Capitolo 106. Provvista di stampati e registri diversi e rilegatura di libri e registri in servizio dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette »	5,000
Capitolo 120. Fitto di locali per le agenzie delle imposte dirette (<i>Spese fisse</i>) »	5,000

Capitolo 125. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza L.	18,000		
Capitolo 126. Compensi alla guardia di finanza »	2,000		
Capitolo 134. Compensi agli impiegati, agenti ed operai dell'amministrazione esterna delle gabelle »	1,000		
Capitolo 136. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza »	2,000		
Capitolo 142. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	3,000		
Capitolo 162. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane »	20,000		
Capitolo 178. Personale di ruolo degli ispettori amministrativi delle private - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) »	100		
Capitolo 178 bis. Indennità di trasferimento e di missione, spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di affitto locali e diverse, inerenti al servizio compartimentale degli ispettori amministrativi delle private »	8,000		
Capitolo 198. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi e supplemento d'indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta . . . »	10,000		
Capitolo 199. Paghe al personale operaio delle Manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	30,000		
Capitolo 202. Compensi ad impiegati dell'amministrazione provinciale, ad agenti subalterni, ad operai, alle guardie di finanza aventi le funzioni di verificatori subalterni e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazioni di opera in servizio dell'azienda dei tabacchi . L.		3,000	
Capitolo 211. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di assistenza medica e medicinali; di visite medicocollegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera; di mantenimento degli incunaboli ed asili infantili ed altre per le coltivazioni, nei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'amministrazione centrale ed agli uffici suddetti . . . »		10,000	
Capitolo 213. Fitto di locali di proprietà privata per uso degli uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (<i>Spese fisse</i>) »		3,000	
Capitolo 224. Compensi ad impiegati dell'amministrazione provinciale, ad agenti subalterni, ad operai e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazioni d'opera in servizio dell'azienda dei sali; competenze e indennità di viaggio ai membri del Consiglio tecnico dei sali »		2,000	
Capitolo 234. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza per i servizi di deposito e di vendita dei sali e tabacchi . »		5,000	
Capitolo 257. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (<i>Spesa obbligatoria</i>) »		10,000	
Capitolo 286. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (<i>Spesa obbligatoria</i>) »		24,000	
Capitolo 305. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio »		10,000	
		Totale . . . L.	<u>574,525</u>
Diminuzioni di stanziamento.			
Capitolo 53. Personale di ruolo - Demanio - (<i>Spese fisse</i>) L.		26,000	
Capitolo 62. Indennità agli ispettori - Demanio - (<i>Spese fisse</i>) . . »		5,000	

Capitolo 78. Annualità e prestazioni diverse (<i>Spese fisse ed obbligatorie</i>) L.	5,000
Capitolo 82. Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio. (<i>Spese fisse</i>) »	7,100
Capitolo 93. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (<i>Spesa d'ordine</i>) »	10,000
Capitolo 95. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	10,000
Capitolo 121. Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza »	500,000.
Capitolo 193. Fitto di locali - Lotto - (<i>Spese fisse</i>) »	1.425
Capitolo 259. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (<i>Spesa d'ordine</i>) »	10,000
Totale . . . L.	<u>574,525</u>

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Concessione di indennizzo alla famiglia del compianto ingegnere cav. Enrico Bianco regio ispettore aggiunto nel ruolo transitorio del Regio Ispettorato generale delle strade ferrate.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge:

Concessione di indennizzo alla famiglia del compianto ingegnere cav. Enrico Bianco regio ispettore aggiunto nel ruolo transitorio del Regio ispettorato generale delle strade ferrate.

Si dia lettura del disegno di legge.

SCALINI, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 1042-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge (*Pausa*).

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a corrispondere un indennizzo di lire 25,000, nette da imposte di qualsiasi natura, alla

vedova ed agli orfani dell'ingegnere Enrico Bianco, ispettore nel personale aggiunto del regio Ispettorato generale delle strade ferrate, morto il 25 febbraio 1905, in seguito a malore, da cui fu colpito sui lavori per l'apertura della galleria del Sempione.
(È approvato).

Art. 2.

Alla relativa spesa sarà provveduto coi fondi residui del capitolo 791 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1907-908.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in seduta pomeridiana.

Discussione della proposta di legge: Costituzione in comune della frazione di Chiuppano (Brunialti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Costituzione in comune della frazione di Chiuppano ».

Si dia lettura della proposta di legge.

SCALINI, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 944-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questa proposta di legge (*Pausa*).

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

La frazione di Chiuppano è staccata dal comune di Carrè e costituita in comune autonomo.

(È approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a prendere tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Anche questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 11.40.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1908 — Tip. della Camera dei Deputati.

